

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:

L'INGIUNTO

ATTRICE OPPONENTE

contro

ENTE CREDITORE

CONVENUTO

Parte attrice ha adito il Tribunale deducendo:

- che, in data 24.7.2019, erano stati elevati nei suoi confronti due verbali di contestazione:

1) n. xxxx per la violazione dell'art. 18 Cosap in quanto "... quale titolare di esercizio pubblico di somministrazione occupava suolo pubblico mediante dehor di mt. 14 in assenza di concessione e senza aver corrisposto il relativo canone.";

2) n. xxxx per la violazione degli artt. 56, co. I, e 18 Cosap, perché ".. senza aver ottenuto la preventiva concessione dell'ente proprietario della strada e senza aver corrisposto il relativo canone di locazione occupava il soprassuolo pubblico mediante la posa di condotto elettrico aereo per illuminazione del dehor ...";

- che la concessione dello spazio pubblico per il dehor era perfettamente autorizzato fino al mese di febbraio 2019 e i cavi portafili posti tra l'edificio ed il predetto dehor erano denunciati ed autorizzati;

-che la scadenza del mese di febbraio 2019 era stata persa sia per la mancanza della concreta documentazione sia per mancanza di comunicazione o sollecito per i pagamenti arretrati;

-che la scadenza del titolo non poteva essere assimilata all'assoluta mancanza dello stesso e che l'amministrazione non aveva mai proceduto alla revoca del provvedimento di concessione e che comunque tale provvedimento amministrativo è previsto in caso di mancato pagamento e non di ritardo nel rinnovo della concessione;

-che comunque, in caso di revoca, può essere presentata nuova istanza di rilascio e che la scadenza del titolo non rende automaticamente illegittima la situazione di fatto esistente e, pertanto, il procedimento di contestazione della violazione avrebbe dovuto avviarsi attraverso la partecipazione della ricorrente nelle fasi amministrative, informandola prima di tutto dell'avvenuta scadenza della concessione come d'altra parte specificato nel provvedimento di concessione (ove espressamente si indica che "nel caso di mancata comunicazione di cui sopra" -di proseguimento dell'occupazione di suolo - "l'Amministrazione procedente accertata la prosecuzione dell'occupazione del suolo pubblico, previa notifica di un atto di diffida, adotta motivato provvedimento di revoca della presente concessione");

-che le occupazioni senza titolo o le occupazioni divenute senza titolo a causa della scadenza sono punite ai sensi dell'art. 20, CdS o, solo in alternativa, con le sanzioni di cui al citato art. 18, sicché la sovrapposizione delle sanzioni doveva comportare l'annullamento della sanzione più sfavorevole.

Parte convenuta, costituendosi in causa in data 28.10.2020, ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito e, nel merito, ha rilevato che il mancato rinnovo di una concessione presuppone che il proprietario del dehor non abbia più interesse al mantenimento di quell'allestimento e, che, pertanto, debba provvedere alla rimozione entro la scadenza; ha richiamato l'art. 5, comma 9, l'art. 2, comma 3, l'art. 6, comma 4., l'art. 2 comma 4 del regolamento COSAP; ha evidenziato l'irrilevanza del mancato invio di solleciti e l'insussistenza della scriminante della buona fede posto che la

ricorrente avrebbe potuto ottenere copia conforme della concessione rilasciata al precedente titolare del bar e regolarizzare la situazione senza bisogno di aspettare l'accertamento dell'illecito amministrativo.

-In merito all'ordinanza 28.11.2020 con la quale è stata altresì fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta (art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, si rileva che parte attrice non ha ricevuto la comunicazione della cancelleria per causa ad essa imputabile (precisamente, "casella destinatario piena"); il messaggio con il quale si comunica che la casella PEC del destinatario è piena, è equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna poiché il mancato download nella casella PEC piena è causato dalla mancata manutenzione della stessa da parte del destinatario/proprietario. (Cass. civ., Sez. 6-3, n. 3164 dell'11/02/2020; Cass. civ., Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/3/2018).

Peraltro, risulta comunicato e ricevuto il verbale dell'udienza c.d. figurata (modalità di trattazione scritta) con il quale la causa è stata trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 I co. c.p.c..

-Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito, si richiama quanto già esposto con l'ordinanza 28.11.2020 laddove si è specificato quanto segue.

Il credito oggetto dell'ingiunzione è relativo alla mancata corresponsione del canone di occupazione relativamente ad occupazioni abusive ex art. 18, comma 2, del Regolamento comunale n. 257 Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l'importo di Euro 1.101,75.

La Cassazione ha affermato che la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione con cui la P.A. richiede il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale (cfr. fra le altre, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17581 del 2009; nello stesso senso, Cass. Sentenze n. 2945 del 07/02/2008 e precedenti conformi).

Conseguentemente è competente il Tribunale adito.

Peraltro, l'opposizione avverso l'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 2010 è stata correttamente proposta ex art. 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011 con il rito ordinario.

Nel merito

-L'art. 2, comma 3, sempre del Reg. CO.S.A.P. stabilisce che: "Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione".

L'art. 6, comma 4, regolamento COSAP prescrive che: "Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. È tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti Uffici comunali, ai fini della volturazione".

Peraltro, l'art. 2, comma 4, del Reg. C.O.S.A.P. prevede che: "La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni".

Nel caso di specie neppure è stata dedotta una cessione di azienda ma in ogni caso, secondo la normativa regolamentare esposta, l'occupazione da parte della ricorrente deve essere qualificata come abusiva.

L'art. 14 II co. regolamento 388, in quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00672/134) esecutiva dal 5 agosto 2019, in vigore dal 1 gennaio

2020 (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 aprile 2020, mecc. 2020 00924/016, esecutiva dal 4 maggio 2020), non si applica al caso di specie, relativo ad accertamento del 24.7.2019.

In applicazione del regolamento n. 257, vigente *ratione temporis*, essendo scaduta la concessione, non occorre fare alcuna revoca da parte dell'amministrazione e la mancata menzione del ritardo nel rinnovo della concessione tra i casi di revoca (art. 7 II comma reg. 257) si spiega proprio perché, alla scadenza, la concessione viene meno senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'amministrazione.

Quanto, invece, all'indicazione - contenuta nella concessione - secondo cui " nel caso di mancato invio della comunicazione di cui sopra, l'amministrazione procedente, accertata la prosecuzione dell'occupazione del suolo pubblico, previa notifica di un atto di diffida, adotta motivato provvedimento di revoca della presente concessione", la fattispecie riguarda chiaramente la comunicazione annuale di proseguimento dell'occupazione, quindi, in corso di vigenza della concessione e non alla scadenza quadriennale della stessa.

Invece, nessun avviso o sollecito è previsto dalla normativa in caso di scadenza della concessione anche tenuto conto del fatto che, in tal caso, si presume il disinteresse del concessionario alla prosecuzione della concessione essendo, peraltro, accidentale l'occupazione da parte di altro soggetto subentrato senza che l'amministrazione ne possa in alcun modo essere a conoscenza.

-Infine il motivo di opposizione riguardante l'art. 20 del Codice della Strada è infondato posto che le due fattispecie sanzionatorie tutelano interessi diversi.

Invero, lo stesso art. 18 regolamento COSAP prevede che "1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (2).

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.) e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%...omissis...

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ."

L'opposizione va, pertanto, respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come segue (al minimo dei parametri, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 D.M. n. 55 del 2014): fascia di valore da Euro 1100,01 a Euro 5200; fase studio Euro 202,50, fase introduttiva Euro 202,50 fase decisionale Euro 405 , totale Euro 810

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RESPINGE l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2019 emessa in data 11.11.2019 dall' **ENTE CREDITORE** e la domanda di accertamento negativo del credito;
Condanna l'**INGIUNTO** a rimborsare all' **ENTE CREDITORE** le spese di lite, che si liquidano in Euro 810 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014.

Così deciso in Torino, il 10 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***